

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G17138 **del** 10/12/2019

Proposta n. 21747 **del** 06/12/2019

Oggetto:

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di "Coltivazione e recupero ambientale di una cava di basalto", nel Comune di Monte Compatri (RM), in località Laghetto
Proponente: Società VALLE ROMANELLA srl Registro elenco progetti n. 31/2018

OGGETTO: Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di "Coltivazione e recupero ambientale di una cava di basalto", nel Comune di Monte Compatri (RM), in località Laghetto
Proponente: Società VALLE ROMANELLA srl
Registro elenco progetti n. 31/2018

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette";

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista l'istanza del 20/06/2018, acquisita con il prot.n. 367499 del 20/06/2018, con la quale la proponente Società VALLE ROMANELLA srl ha depositato all'Area V.I.A. il progetto di "Coltivazione e recupero ambientale di una cava di basalto", nel Comune di Monte Compatri (RM), in località Laghetto, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;

Considerato che la competente Area Valutazione Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa, redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che:

- il progetto in esame consiste nell'ampliamento di una cava di basalto ubicata nel Comune di Monte Compatri in località Laghetto, già esaminato in una precedente procedura di V.I.A. attivata dalla Società proponente in data 26/04/2007, conclusasi con il provvedimento di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni prot.n. 027504 del 03/02/2010 e prot.n. 226662 del 13/10/2010 (Rettifica e integrazione);
- l'ampliamento in progetto è stato autorizzato dal Comune di Monte Compatri con Determinazione n. 16 del 18/04/2013 per cinque anni;
- la Società proponente ha richiesto allo stesso Comune una proroga dell'autorizzazione alla coltivazione di ulteriori cinque anni con istanza acquisita al protocollo comunale n. 2498 del 30/01/2018, finalizzata al solo completamento del piano di coltivazione e recupero ambientale della cava autorizzata;
- l'attuale procedura di V.I.A. costituisce una reiterazione di quella precedente, attivata dalla Società proponente in quanto non è stata richiesta la proroga del provvedimento di V.I.A. entro i termini indicati nel provvedimento stesso, così come disposto dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
- la proposta progettuale in esame quindi, si riferisce allo stesso progetto di ampliamento già esaminato e valutato nella precedente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- rispetto ai lavori di coltivazione già effettuati si evidenzia che:
 - nella Perizia Giurata si dichiara la conformità della coltivazione pregressa al progetto autorizzato come area, volumi, quote e tempi;
 - nell'ambito del procedimento di V.I.A. l'Area Attività Estrattive ha evidenziato che in data 26/11/2019 sono state completate le operazioni di verifica di cui all'art. 16 della L.R. n.17/04, dalle quali è risultato che i lavori di coltivazione realizzati sono conformi con quelli previsti in convenzione;
- rispetto all'area di intervento di 41 ha di estensione, la coltivazione è limitata esclusivamente al cantiere estrattivo denominato a "medio termine", caratterizzato da una estensione di 18.4 ha;
- il materiale estratto nella cava in esame è classificato come "raro" ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.17/04 e s.m.i. e il sito di Laghetto è identificato come "Polo estrattivo regionale" nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Delibera di Consiglio Regionale in data 20/04/2011;
- rispetto al volume autorizzato la coltivazione già effettuata è estremamente esigua e come evidenziato nello studio esaminato per l'abbattimento del materiale non è stato ancora utilizzato l'esplosivo, ma solo escavatori dotati di martello demolitore;
- riguardo alla possibile interferenza tra l'attività di coltivazione e le Aree di salvaguardia "Colli Albani", oltre ad evidenziare che è stato acquisito il parere favorevole dalla competente Area Qualità dell'Ambiente, si sottolinea che l'attività estrattiva non andrà oltre la quota del piazzale attuale di lavorazione;
- per quanto riguarda gli impianti di prima e seconda lavorazione ubicati nell'area denominata come "Area ex estrattiva di servizio", di cui non è prevista la rimozione a recupero ultimato, la Società proponente ha fornito documentazione che ne attesta la compatibilità urbanistica, edilizia ed ambientale;

- dalle analisi effettuate sul sito in esame, risulta che l'attuale versante non ancora interessato dalla coltivazione è visibile anche dai centri storici limitrofi, mentre il cantiere estrattivo, data la sua conformazione a fossa, non sarà più visibile dal territorio circostante;
- le fotosimulazioni elaborate evidenziano la rinaturalizzazione dell'area del cantiere estrattivo a "medio termine" e quella di "solo recupero", a progetto ultimato;
- dallo studio di impatto acustico effettuato, rispetto ai ricettori limitrofi individuati, risulta che l'attività estrattiva non influenza il clima acustico dell'area e comunque i livelli sono al di sotto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Monte Compatri;
- dallo studio sulle emissioni di polveri risulta che i valori misurati nei punti campionati sono ampiamente inferiori ai valori indicati dalla norma di riferimento.

Valutate le criticità rilevate e le interrelazioni tra il progetto proposto e i fattori ambientali coinvolti;

Ritenuto di dover procedere all'espressione della pronuncia di compatibilità ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area Valutazione di Impatto Ambientale;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di esprimere pronuncia di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;

di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

di trasmettere la presente determinazione a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di comunicare che i pareri di altre Autorità citati nella presente determinazione sono consultabili integralmente presso la sede regionale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale;

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera, fatto salvo i diritti di terzi;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini